

**N. R.G.  
XXXX/2021**



**Tribunale di Firenze**

Sezione Lavoro

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.  
XXXX/2021**

tra

**XXXX XXXXXX**

**RICORRENTE**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (oggi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO)  
RESISTENTE**

Oggi **17 marzo 2023** innanzi alla Dott.ssa XXXX XXXXXX, sono  
comparsi: Per XXXXXX XXXXX l'avv. FABBRINI SIMONA  
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE il dott. XXXXX XXXXXXXX

Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.

Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico.

L'avv. Fabbrini richiama la giurisprudenza di legittimità allegata alle note conclusive.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,  
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.

Il Giudice  
Dott.ssa XXXXX XXXX



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa XXXX XXXXXX, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2021** promossa da:

**XXXXXXXX XXXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv.FABBRINI SIMONA, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. SPONGA TIZIANA, con elezione di domicilio in MONTEVARCHI, VIALE DIAZ N. 158, presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

**PARTE RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), **oggi** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, con il patrocinio del funzionario delegato dott.XXXXX XXXXX

**PARTE RESISTENTE**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 6.12.2021, XXXXX XXXXXX, docente abilitata per la scuola primaria, ha esposto e dedotto:

- 1) di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito), in data 07.09.2011, con decorrenza giuridica retrodatata al 01.09.2010, e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "XXXXXX", plesso "XXXX", di XXXX, come docente di scuola primaria;
- 2) di aver prestato servizio - prima dell'assunzione a tempo indeterminato - in favore dell'amministrazione resistente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato (dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2010/2011; v. lo stato matricolare di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte);
- 3) che il Ministero resistente, in sede di ricostruzione della carriera, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte - Prot. n. 22 del 08.08.2013), applicava il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola,

sottoscritto in data 19 luglio 2011, che sopprimeva la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8 anni;

4) che la sua collocazione nella fascia stipendiale zero, dopo l'immissione in ruolo, e la mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.08.2011, violavano il principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.

Pertanto, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: *“- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI € 983,40 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 2 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.*

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito), eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, ex art. 2948 c.c., essendo il primo atto interruttivo della prescrizione costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta il 23.12.2021) e non potendosi considerare, ai fini interruttivi della prescrizione, la lettera di diffida del 5.12.2017, inviata al solo Ministero resistente e non anche al Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica di titolarità della ricorrente (da considerarsi come datore di lavoro, in quanto organo di gestione del rapporto).

Il Ministero resistente ha, quindi, contestato il ricorso e ne ha chiesto la reiezione, in quanto infondato; con vittoria di spese.

La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

È documentale e, comunque, non contestato che la ricorrente - prima di essere assunta a tempo indeterminato, in data 7.09.2011, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 - abbia prestato servizio, quale docente di scuola primaria, in favore dell'amministrazione resistente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato (dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2010/2011, come risulta dallo stato matricolare depositato in atti dalle parti e dalle allegazioni delle pag. n. 2-5 del ricorso).

Ciò posto, si evidenzia che la contrattazione collettiva riconosce ai docenti assunti a tempo indeterminato una progressione economica in relazione alla maturazione di anzianità di servizio per fasce stipendiali.

In particolare, fino all'accordo del 19 luglio 2011, la progressione era effettuata secondo la sequenza da 0 a 2 anni (classe 0), da 3 a 8 anni (classe 3), da 9 a 14 anni (classe 9), da 15 a 20 anni (classe 15), da 21 a 27 anni (classe 21), da 28 a 34 anni (classe 28), da 35 anni di servizio in poi (classe 35). Con l'accordo del 19.07.2011 è stato modificato il sistema di progressione, prevedendo un'unica fascia stipendiale iniziale dal primo all'ottavo anno di anzianità (con accorpamento delle prime due fasce 0-2 e 3-8).

L'accordo del 4.8.2011 ha previsto una clausola di salvaguardia secondo la quale: *"il personale già in servizio alla data dell'1.9.2010, inserito o che abbia maturato diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" "* (cfr. art. 2, comma 2 del predetto C.C.N.L.); *"il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale "0-2 anni" conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" "* (comma 3).

Nella fattispecie, la ricorrente lamenta la mancata applicazione, nei suoi confronti, della predetta clausola di salvaguardia, contrattualmente prevista in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in servizio al primo settembre del 2010, in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE.

A tal proposito, si evidenzia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato da parte ricorrente in ricorso e nelle note conclusive: *"In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggiore valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente*

*disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione"* (v. Cass. VI Sez. Civile L. ord. n. 11195/22; Cass. n. 3180/2021, Cass. n. 2924/2020, Cass. n. 38100/2022).

Pertanto, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato si pone in diretto contrasto con il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE (v. Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, e Ordinanza n. 17314 del 19/08/2020).

Deve, dunque, riconoscersi il diritto all'applicazione, nei confronti della ricorrente, della summenzionata clausola di salvaguardia, con conseguente diritto di percepire l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale 0-2 al gradone contrattuale 3-8, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14, atteso che la ricorrente, con l'applicazione della clausola di salvaguardia, avrebbe maturato i 3 anni per l'ingresso nel gradone stipendiale 3-8 in data 25.10.2007 e che la stessa ha rivendicato la spettanza delle differenze retributive maturate dal 06.12.2012 (considerata la prescrizione quinquennale) al 01.09.2014, data di ingresso nello scaglione 9-14.

La ricorrente ha, quindi, diritto alla corresponsione delle predette differenze retributive, quantificate in ricorso in complessivi € 983,40 (di cui euro 417,87 relativi all'anno 2012/2013 e 565,53 relativi all'anno 2013/2014).

A tal fine, si osserva che le rivendicate differenze retributive sono state calcolate tenendo conto dei periodi effettivamente lavorati dalla ricorrente, come emerge dal prospetto di pag. n. 9 del ricorso, essendo, per il resto, le contestazioni di parte resistente, in merito al *quantum* della pretesa azionata nel presente giudizio, del tutto generiche.

Peraltro, il conteggio è stato correttamente effettuato dalla ricorrente, considerando la prescrizione quinquennale, attesa la sussistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla richiesta ricevuta dall'Ufficio Scolastico della Regione Toscana il 7 dicembre 2017 e dal Ministero resistente il 12 dicembre 2017 (v. doc. n. 6 di parte ricorrente), con conseguente rigetto dell'eccezione svolta sul punto da parte resistente (anche in ordine al *dies a quo* a partire dal quale calcolare il termine di prescrizione, non essendo la notifica del ricorso introduttivo il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale).

Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.

**Spese**

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 4.08.2011 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma complessiva di € 983,40, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole somme al saldo;
- condanna il Ministero resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 515,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa *ex art.* 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 17 marzo 2023

Il Giudice  
Dott.ssa XXXXX XXXX